



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ART. 1 - AMBITO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, d'ora in avanti anche solo "Regolamento", disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGi), d'ora in avanti anche solo "Dipartimento", istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 248/15214 del 28.02.2012, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. 14 settembre 2020, n. 616 e pubblicato sulla G.U. del 26 settembre 2020, n. 239. Per quanto non espressamente disciplinato nel Regolamento si applicano lo Statuto e i Regolamenti dell'Università degli Studi di Brescia.

ART. 2 – PARITÀ DI GENERE

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza promuove pari opportunità ed uguaglianza di genere tra donne e uomini nello studio, nella ricerca e nel lavoro.

ART. 3 - FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento esercita la potestà regolamentare in esecuzione delle decisioni generali definite dagli Organi di governo dell'Ateneo, emana le norme di dettaglio previste dallo Statuto e dai Regolamenti, delibera sulle questioni organizzative e gestionali generali attinenti ai corsi di studio che ad esso afferiscono e assume decisioni in merito alle iniziative di ricerca.

2. Ferme restando le competenze previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Dipartimento delibera in merito alla definizione della programmazione strategica dell'Ateneo relativamente agli ambiti della ricerca, della didattica e terza missione di propria competenza.

3. Spetta altresì al Dipartimento istruire e dare attuazione alle proposte della Facoltà, se costituita, di cui all'art. 25 dello Statuto con riferimento anche all'attivazione e alla disattivazione dei corsi di studio. In assenza della struttura di coordinamento le relative attribuzioni sono esercitate dal Dipartimento.

4. In particolare il Dipartimento, nel rispetto dei procedimenti adottati dagli organi di governo dell'Ateneo:

a) promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari afferenti, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore;

b) organizza le strutture necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e terza missione;

c) cura lo svolgimento di attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Università, a norma del seguente art. 7;

d) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;

e) organizza i corsi e coordina le strutture necessarie per il conseguimento di Dottorati di ricerca e di titoli di Specializzazione relativi alle discipline di sua pertinenza;

f) partecipa, per quanto di competenza, a definire le linee di azione in merito alla valutazione della struttura, della ricerca, della terza missione, dei corsi di studio e dei docenti che ad essa afferiscono secondo le indicazioni dell'Anvur, del Nucleo di Valutazione di Ateneo, del Presidio di Qualità di Ateneo e della Commissione Paritetica, organizzando il proprio Sistema di assicurazione interna della qualità;

g) nomina i docenti e i ricercatori che partecipano alla Commissione Paritetica;

h) decide in merito alla costituzione della Facoltà di cui all'art. 25 dello Statuto;

- i) dà attuazione, per quanto di sua competenza, alle norme del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro.
- l) propone l'istituzione di un corso di laurea e di laurea magistrale ai sensi dell'art. 11, c. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo;
- m) propone gli ordinamenti didattici dei corsi di studio ad esso afferenti ai sensi dell'art. 2, c. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo.

ART. 4 – SEDE

- 1. Il Dipartimento ha sede nei locali ad esso assegnati e dispone di beni mobili assegnati, così come risulta dai registri inventariali. I locali e mobili assegnati al Dipartimento devono essere utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali dell'Università e per quelle ulteriori purché preventivamente autorizzate dal Direttore su mandato del Consiglio di Dipartimento.
- 2. L'attività amministrativo-contabile del Dipartimento è svolta attraverso il "Settore Risorse Economiche" di Ateneo. La posizione organizzativa di riferimento per il Direttore di Dipartimento è quella del "Responsabile Amministrativo" all'interno del suddetto Settore.

ART. 5 - COMPONENTI ED ORGANI DEL DIPARTIMENTO

- 1. Del Dipartimento fanno parte i professori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato ed indeterminato, che hanno espresso formale opzione di afferenza al Dipartimento stesso, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento Generale d'Ateneo.
- 2. La mobilità del singolo professore di ruolo e ricercatore avverrà dietro motivata richiesta del singolo e dopo delibera dei Dipartimenti interessati.
- 3. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento e la Giunta di Dipartimento. È istituito il Presidio di Qualità di Dipartimento.
- 4. Per le proprie finalità istituzionali il Dipartimento può articolarsi in Commissioni.

ART. 6 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- 1. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pieno di prima fascia, eletto secondo le disposizioni dello Statuto, nonché secondo quelle del Regolamento Generale di Ateneo.
Il Direttore designa tra i professori di ruolo di prima fascia afferenti al Dipartimento un Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Il Direttore designa, scegliendo fra tre nominativi proposti dal Consiglio di Dipartimento, un Coordinatore della didattica e un Coordinatore delle attività di terza missione, individuati fra i professori di ruolo di prima fascia e nomina, fra i tre Coordinatori, il Responsabile del Presidio di Qualità di Dipartimento, coerentemente con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Direttore designa un referente per l'Orientamento e un referente per l'Internazionalizzazione nonché, se lo ritiene, altri delegati.
Il Direttore è componente di diritto o nomina un suo delegato nel Consiglio Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e cura l'esecuzione dei rispettivi atti deliberativi; promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ateneo e dal Regolamento. Inoltre provvede alla nomina dei Coordinatori di Sezione e ad altre nomine di competenza del Dipartimento e, nei casi di necessità e urgenza, emana decreti di attuazione su materie di competenza del Consiglio di Dipartimento che verranno sottoposti a ratifica dello stesso entro la prima riunione utile.
Il Direttore è consegnatario dei beni mobili assegnati al Dipartimento ed esercita le funzioni previste dal Regolamento di Ateneo per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro.
Il Direttore fa parte del Comitato Ordinatore dei nuovi corsi di studio istituito ai sensi dell'art. 13 c. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il Direttore resta in carica per quattro anni accademici e per non più di due mandati.
3. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Decano del Dipartimento indice le elezioni del nuovo Direttore.
4. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio aventi diritto, nella prima votazione.
Se nella prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, il Decano del Dipartimento dovrà convocare una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di 30 giorni. Nella seconda votazione, che sarà valida quando a essa partecipi la maggioranza degli aventi diritto, risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ossia la maggioranza relativa. Qualora nella seconda votazione due candidati ottengano lo stesso numero di voti, risulterà eletto il più giovane dal punto di vista accademico.
Qualora la seconda votazione non sia valida per la mancata partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, il Decano del Dipartimento convocherà una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di 30 giorni, e così fino a quando non risulterà eletto il Direttore. Tali elezioni avverranno con le stesse modalità delle prime due.
Ai fini della validità della votazione si considerano presenti soltanto coloro che ritirano la scheda per il voto.
5. Nell'ipotesi in cui il Direttore rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli è tenuto a presentarle al Rettore. Qualora quest'ultimo le accolga, il Decano indice le elezioni, che dovranno aver luogo entro 60 giorni dall'accoglimento delle dimissioni, e svolge le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Direttore.
6. In caso di elezione per anticipata cessazione del Direttore di Dipartimento, al mandato quadriennale del Direttore subentrante si aggiunge la frazione di anno residua solo se inferiore ai sei mesi, ai sensi dell'art. 27, comma 8 del Regolamento Generale di Ateneo.
7. Il Direttore cessa dalla carica con effetto immediato se il Consiglio di Dipartimento approva una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno due quinti dei componenti. La mozione di sfiducia è deliberata con voto segreto e si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In tal caso il Decano indice le nuove elezioni, che dovranno avere luogo entro 60 giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia.

ART. 7 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo responsabile dell'indirizzo scientifico e didattico del Dipartimento. È composto dai professori di ruolo, dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da un rappresentante degli studenti e, ove previsti corsi di dottorato di ricerca e/o scuole di specializzazione, da un rappresentante dei dottorandi nonché da un rappresentante degli specializzandi. È previsto, altresì, un rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo.
2. Per la trattazione di particolari argomenti il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio esperti senza diritto di voto.

ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce le attività del Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) approva l'organizzazione di "Centri di ricerca" e "Laboratori di ricerca" anche in comune con gli altri Dipartimenti dell'Ateneo o di altra Università italiana o straniera e con il CNR o con altre istituzioni scientifiche;
 - b) per le finalità di cui al precedente punto, predispone i necessari strumenti organizzativi e promuove, secondo le necessità, eventuali convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;
 - c) delibera in merito all'eventuale costituzione o scioglimento di Sezioni;
 - d) elegge la Giunta del Dipartimento;
 - e) elegge il Direttore di Dipartimento e definisce le materie ed i compiti specifici da delegare ad esso;
 - f) approva il Regolamento di Dipartimento e le sue eventuali modificazioni per poi sottoporlo al Senato

Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza;

g) formula richieste di posti di ruolo di professore e ricercatore sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca e della didattica;

h) approva la stipula di contratti per attività didattica e di ricerca al fine di reclutare docenti, ricercatori atempo determinato, assegni di ricerca, nonché di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, per l'uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza in conformità alle norme previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;

i) approva, per quanto di sua competenza, la partecipazione a cicli di dottorato di ricerca nonché l'adesione o l'istituzione di Scuole di Specializzazione;

l) delibera sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori;

m) individua i responsabili scientifici delle attività di ricerca. A loro spettano, altresì, le funzioni di gestione dei relativi budget economici. Ciò anche per attività di ricerca organizzate beneficiando di contributi liberali;

n) nell'eventualità che le Sezioni si dotino di un proprio regolamento ne approva in via definitiva il testo;

o) partecipa, per quanto di sua competenza, alla definizione della programmazione strategica dell'intero Ateneo e concorre alla definizione dei budget economici annuali e pluriennali relativamente al funzionamento, all'attività di ricerca, didattica e di terza missione;

p) delibera in merito alla adozione e al funzionamento del Sistema di assicurazione interna della qualità formando il Presidio di Qualità di cui al successivo art. 9;

q) delibera l'attuazione delle azioni di miglioramento, correttive o preventive, in materia di didattica, ricerca e terza missione a seguito degli elementi contenuti nella Relazioni annuali del Presidio della Qualità, della Commissione Paritetica e del Nucleo di Valutazione;

r) delibera la richiesta di costituzione della Facoltà di cui all'art. 25 dello Statuto e, di concerto con gli altri Dipartimenti coinvolti, delibera i termini e le modalità di elezione e designazione degli organi di detta struttura, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento Generale d'Ateneo.

s) delibera in merito all'attivazione/disattivazione dei Corsi di laurea, dei corsi di dottorato, dei corsi di formazione-aggiornamento, organizzazione didattica, istituzione di laboratori didattici, tutorato;

t) approva il Manifesto degli Studi d'Ateneo conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo;

u) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal presente Regolamento.

2. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e del personale Tecnico-Amministrativo hanno diritto di voto, limitatamente agli argomenti di rispettivo interesse, nelle materie di cui al precedente comma, lettere i), o), p), q) ed s).

3. Qualora vengano istituite, nell'ambito del Dipartimento, commissioni che necessitino di partecipazione studentesca, ne farà parte di diritto il rappresentante degli studenti eletto in Consiglio di Dipartimento o un suo delegato, scelto tra i rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica o nei Consigli di Corso afferenti al Dipartimento.

ART. 9 - GIUNTA DI DIPARTIMENTO

1. La Giunta del Dipartimento è costituita dal Direttore di Dipartimento, che la presiede, e da 6 componenti eletti dal Consiglio tra professori di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori, garantendogli stesso numero di docenti per ogni categoria. Dal computo ai fini della pariteticità nelle categorie è escluso il Direttore. I componenti della Giunta decadono alla cessazione dalla carica del Direttore e sonocomunque rieleggibili. Ai lavori della Giunta possono prender parte, senza diritto di voto, il vicedirettore di Dipartimento, i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio ed i Coordinatori delle attività di ricerca, della didattica e delle attività di terza missione.

2. La Giunta del Dipartimento ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella esecuzione dei compiti demandati a quest'ultimo; inoltre esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento.

3. I componenti della Giunta che non partecipino ingiustificatamente e continuativamente a tre sedute dell'organo decadono dalla carica, previa diffida del Direttore di Dipartimento dopo la seconda assenza ingiustificata.

ART. 10 - SISTEMA DI VALUTAZIONE E ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

1. Il Dipartimento adotta un Sistema di assicurazione interna della qualità, ovvero svolge attività di autovalutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di didattica, di ricerca e di terza missione nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dall'Anvur e dal Presidio della Qualità di Ateneo, tramite il Presidio di Qualità di Dipartimento.

2. Secondo i dettami del Regolamento del Sistema di Assicurazione di Qualità di Ateneo, il Presidio di Qualità sovrintende al corretto funzionamento del Sistema di assicurazione della qualità nella struttura e coadiuva il Presidio di Qualità di Ateneo. Il Presidio di Qualità relaziona annualmente al Consiglio sullo stato e sugli esiti del sistema di assicurazione della qualità per la didattica, la ricerca e la terza missione secondo le indicazioni dell'Anvur e del Regolamento di cui sopra.

3. Il Presidio di Qualità di Dipartimento è costituito dai tre Coordinatori di cui all'art. 23, comma 9, dello Statuto, tra i quali il Direttore nomina il Responsabile dell'organismo, due docenti per la ricerca, due docenti per la didattica e due per la terza missione, oltre a un componente del personale amministrativo che si coinvolga nella gestione degli aspetti procedurali delle attività del Presidio, a norma dell'art. 22, comma 8 punto a), del Regolamento Generale di Ateneo Emanato con D.R. 27 novembre 2020, n. 961.

Laddove se ne ravvisi l'utilità o la necessità, la composizione del Presidio può essere integrata con docenti afferenti ad altri Dipartimenti per tenere conto di eventuali trasversalità nell'erogazione della didattica.

La componente docente del Presidio è individuata dal Consiglio di Dipartimento sulla base di autocandidature presentate per ogni tipologia di attività dai professori di prima e seconda fascia, nonché dei ricercatori afferenti al Dipartimento e, nel caso le autocandidature superino le due per una o più di tali tipologie, si procede all'individuazione da parte del Consiglio medesimo.

I componenti docenti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il componente del personale amministrativo è individuato dal Direttore del Dipartimento e incaricato per due anni, con possibilità di rinnovo.

Le funzioni del Responsabile del Presidio di Qualità sono disciplinate dal Regolamento del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

ART. 11 – COMMISSIONE PARIETICA

1. La Commissione Paritetica di Dipartimento è composta da docenti e studenti, in rappresentanza di tutte le sue componenti, così come indicato dallo Statuto all'art. 23, comma 11 e dal Regolamento Generale di Ateneo all'art. 22.

2. La Commissione Paritetica valuta periodicamente i risultati dell'apprendimento degli studenti in termini di soddisfazione, di sviluppo personale e professionale, anche in rapporto alle prospettive occupazionali e alle esigenze del mondo economico e produttivo.

3. Sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi di valutazione forniti dal Presidio di Qualità, la Commissione Paritetica formula periodicamente proposte ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia della didattica erogata dal Dipartimento.

4. La Commissione Paritetica predisponde una relazione annuale e informa periodicamente il Nucleo di Valutazione dei risultati della propria attività, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dall'Anvur.

5. Ai sensi dell'art. 18, c. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, la Commissione Paritetica del Dipartimento, entro 30 giorni dalla richiesta, esprime il proprio parere sulle disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Decorso tale termine la delibera è adottata dal Consiglio di corso di studio a prescindere dal parere. Se il parere espresso non è favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato accademico.

6. La componente studentesca in Commissione è eletta per un biennio. Quella dei docenti e ricercatori per un quadriennio, salvo quanto previsto nel successivo comma 8.

7. Alla Commissione Paritetica si applica il regime delle incompatibilità e ineleggibilità previsto dalla legge e dallo Statuto. In particolare non possono far parte della Commissione il Direttore del Dipartimento, i componenti del presidio di qualità, il Presidente del Consiglio dei Corsi di Studio.

8. Il Consiglio di Dipartimento nomina su proposta del Direttore i componenti docenti e ricercatori nella Commissione.

9. Il Coordinatore della Commissione, eletto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, fra i professori ruolo e ricercatori, può chiedere al Direttore del Dipartimento, ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studi afferenti al Dipartimento, nonché ad esperti interni ed esterni all'Ateneo, di partecipare ai lavori della

Commissione, senza diritto di voto.

10. I componenti della Commissione che non partecipino ingiustificatamente e continuativamente a tre sedute dell'organo decadono dalla carica, previa diffida del Direttore di Dipartimento dopo la seconda assenza ingiustificata.

ART. 12 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI

1. Gli organi del Dipartimento sono convocati mediante comunicazione indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno, secondo le disposizioni del Regolamento Generale.

2. La riunione è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto; ai fini del computo della maggioranza non si considerano i componenti che hanno giustificato la loro assenza.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ove non altrimenti disposto.

4. Il verbale della seduta del Consiglio è di norma redatto dal professore di ruolo di prima fascia di nomina più recente o da un componente indicato dal Direttore. Il verbale della seduta della Giunta è redatto dal ricercatore di nomina più recente o da altro componente indicato dal Direttore.

5. Le deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento sono pubbliche, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di riservatezza. La pubblicità è garantita mediante affissione degli atti in apposita pagina del portale riservato dell'Ateneo nella sezione dedicata al Dipartimento.

6. Per quanto non espressamente previsto trova applicazione la disciplina di cui al Titolo II del Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 13 – ELEZIONI

1. Tutte le operazioni di voto per le elezioni interne al Dipartimento sono svolte da una Commissione elettorale di tre componenti scelti tra i componenti del Consiglio, che definirà le modalità per lo svolgimento in coerenza con il Regolamento Elettorale di Ateneo.

2. La scadenza del mandato dei componenti della Commissione Paritetica è fissata al 31 dicembre del biennio accademico successivo a quello di nomina, per gli studenti, e del quadriennio accademico successivo a quello di nomina per i docenti. Le elezioni degli studenti sono convocate dal Direttore di Dipartimento solo nel caso di elezioni parziali.

3. La cessazione a qualunque titolo di uno o più studenti eletti determina la sostituzione con i primi dei non eletti, limitata ai facenti parte della stessa lista nel caso di elezione con questa modalità. In mancanza, si procede ad elezioni suppletive.

4. I componenti subentrati completano il mandato in corso.

5. Per quanto non espressamente previsto trova applicazione la disciplina definita dall'art. 27 del Regolamento Generale di Ateneo.